

## Articolo 11. Pavimentazioni ammesse all'interno delle aree di pertinenza di alberature tutelate

1. Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da posa di pavimentazioni che, comunque, non potranno prevedere modifiche di quota superiori a 15 cm, in più o in meno, rispetto al piano originario. La posa di nuove pavimentazioni o il rifacimento delle stesse all'interno dell'area di pertinenza di alberature tutelate dovrà comunque avvenire nel rispetto di quanto disposto dell' art. 46 al comma 3 punto 3.10. Sono consentite:

- a) Pavimentazioni superficiali permeabili (definizione in Regolamento edilizio - art. 51), prevedendo comunque una permeabilità profonda attraverso un cercine minimo di 50 cm dal colletto.
- b) Pavimentazioni superficiali semipermeabili (definizione in Regolamento edilizio - art. 51), prevedendo comunque una permeabilità profonda attraverso un cercine di terreno nudo avente raggio, misurato a partire dalla tangente al colletto, delle dimensioni di seguito riportate. Sono ammessi grigliati sopraelevati che non comportino modifiche di quota superiori a 15 cm.

Tipologia di esemplare arboreo	Raggio del cercine di terreno nudo (m)
di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m)	r 1,00
di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m) di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m)	r 2,00
alberi di grande rilevanza (vedi art. 2)	r 3,00